BOZZE DI STAMPA
27 maggio 2022
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «ambiente»*, inserire le seguenti:* «e sostenere il processo della transizione energetica e sostenibile, derivante da fonti energetiche rinnovabili».

Art. 3

3.300
ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «turistico-ricreative e sportive» *inserire le seguenti:* «, non abusive a livello edilizio,».

Art. 4

4.300
NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «favorirne la pubblica», *con le seguenti:* «finalizzato a tutelare il bene pubblico e il diritto pubblico al mare favorendone la pubblica e libera»

4.301
LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole* «favorirne la pubblica» *inserire le seguenti*: «e libera»;

b) *dopo le parole* «nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente» *aggiungere le seguenti* «e, in particolare, di protezione degli ecosistemi costieri, nonchè»;

c) *sopprimere le parole*: «e semplificare».

4.302
LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, anche in deroga al codice della navigazione»

4.303

NUGNES

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguata ed equanime suddivisione tra le aree demaniali libere, libere attrezzate e in concessione, il libero godimento della visione e dell'accesso al mare, tramite la visibile, adeguata, costante e inequivocabile presenza di ampi varchi liberi e gratuiti di accesso e transito attraverso l'area in concessione per il raggiungimento della battigia antistante, anche al fine del godimento della spiaggia e della balneazione, con la previsione, in mancanza di questi o in caso diqualunque ostacolo da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso alla battigia, delle conseguenze sanzionatorie delle relative violazioni, fino alla revoca della concessione;»

4.304

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «violazioni», *aggiungere le seguenti:* «, che devono arrivare fino alla revoca della concessione stessa»

4.305

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a*-bis*)* prevedere, con specifico riferimento alle spiagge e alle altre tipologie di aree dedicate alla balneazione, che, per singolo Comune:

1) sia garantita almeno una percentuale di area libera non inferiore al 50 per cento. Tale area non deve essere interessata da fenomeni erosivi, da rischi di altro tipo, come, ad esempio, i rischi di caduta massi, di frane, di allagamenti, o inquinamento, al fine di assicurarne la piena fruizione in sicurezza;

2) e che la restante percentuale di spiagge e di aree possa essere affidata in concessione o gestita come area libera attrezzata solo laddove ri-

corrano le condizioni di integrità della spiaggia come descritte al numero 1), così da assicurare la piena fruizione in sicurezza anche con riferimento alle aree affidate in concessione o gestite come aree libere attrezzate;

a-ter*)* prevedere meccanismi volti a garantire l'approvazione e l'attuazione, da parte dei Comuni, dei piani di utilizzo degli arenili nel rispetto dei criteri di cui alla lettera *a*-bis*)*;».

4.306

NUGNES

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «di procedure selettive»*, inserire le seguenti:* «nel rispetto delle evidenze risultanti dalla mappatura delle aree affidate in concessione atte a verificare la scarsità delle risorse così come previsto dall'alt 12 della 123 del 2006,».

4.307

NUGNES

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali».

4.308

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e)*:

- *al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, nonché da operatori economici che si impegnano a realizzare attività sostenibili dal punto di vista ambientale nel rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e certificate secondo gli schemi di certificazione UNI ISO 13009:2018 o di certificazione analoga.»;

- *al numero 5.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, e a condizione che la pregressa attività sia stata esercitata nel rispetto di elevati standard di sostenibilità ambientale, certificati in conformità alle norme UNI EN ISO»;

2) *alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali e dell'obbligo per chi subentra di rispettare i medesimi impegni del titolare della concessione per quanto attiene alla sostenibilità ambientale;».

4.309

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili» *con le seguenti*: «sugli ecosistemi naturali e la biodiversità, nonché con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, di materiale ecosostenibile certificato, a condizione che non sia limitata la visione del mare dalla pubblica via, nonché delle aree pubbliche immediatamente retrostanti;».

4.310

Nugnes

Al comma 2, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «con preferenza del programma di interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili», *con le seguenti:* «con interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili, che non limitino la vista del mare dalla strada e dal lungomare;».

4.311

Nugnes

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5.1), con il seguente:

«5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, che abbiano evidenziato il rispetto e la tutela del bene pubblico, il

minimo impatto ambientale e visivo, garantito il massimo accesso e fruibilità pubblica libera secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori che abbiano proposte innovative di minor impatto ambientale, valutato sulla minor impronta di carbonio, con il massimo equilibrio tra il rispetto della fruizione pubblica e la gestione del servizio anche ai fini dell'impresa;».

4.312

NUGNES

Al comma 2, lettera e), numero 5.2), sostituire le parole: «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente», *con le seguenti:* «della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato un'unica concessione quale unica».

4.313

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE, MARTELLI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e il subingresso nella concessione stessa».

4.314

LA MURA, NUGNES, ANGRISANI, DI MICCO, GIANNUZZI, ABATE, VANIN, NATURALE, MORONESE, SBRANA, CORRADO, GRANATO, BOTTO, LEZZI, MORRA, LANNUTTI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con previsione di ragionevoli limiti temporali;».

4.315

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

«*h)* definizione di una significativa quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare alla gestione integrata e sostenibile degli ecosistemi costieri, favorendo soluzioni basate sulla natura, e ad assicurare, nelle aree libere e nelle aree libere attrezzate, l'erogazione di servizi pubblici essenziali come, ad esempio, quello di garanzia della accessibilità alle spiagge anche ai disabili, messa in sicurezza dei varchi, servizio di salvamento e disponibilità di attrezzature di soccorso marittimo, servizi igienici, pulizia della spiaggia, tutela delle aree dunali e della vegetazione dunale, delimitazione del tratto di mare prospiciente le spiagge;».

4.316

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «libere» *aggiungere le seguenti:* «, nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali».

4.317

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-*bis*) definizione, in base al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di criteri idonei a incrementare il grado di ecosostenibilità delle attività economiche realizzate sulle aree oggetto di concessione e di criteri di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali dichiarati dal concessionario;»

4.318

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza pregiudicare il contenuto dell'articolo 49 del medesimo codice».

4.319

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Lannutti, Botto, Lezzi, Giannuzzi, Morra, La Mura, Moronese, Martelli

Al comma 2, dopo la lettera m) inserire la seguente: «m-*bis*) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale, per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati o controllanti ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile»

4.320

La Mura, Nugnes, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Abate, Vanin, Naturale, Moronese, Sbrana, Corrado, Granato, Botto, Lezzi, Morra, Lannutti

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti*: «quarantacinque giorni».

4.0.300
ANGRISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire i seguenti:*

«Art. 4-*bis*
(Sanzioni per l'esercizio abusivo delle attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio)

1. All'articolo 140-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Chiunque dà mandato di esercitare o permette di esercitare professionalmente in suo nome, nei confronti del pubblico, l'attività di agente in attività finanziaria a un soggetto non iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è punito con le pene previste dal comma 1 del presente articolo";

c) al comma 2, le parole: "da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000";

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Alla condanna per i reati previsti dai commi 1, 1-*bis* e 2 consegue sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni".

Art. 4-*ter*.
(Disposizioni sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 128-*quater* è sostituito dal seguente: "4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di uno o più intermediari";

b) il comma 4 dell'articolo 128-*sexies* è sostituito dal seguente: "4. Il mediatore creditizio e il prestatore di servizi di consulenza di cui al comma 2-*bis* svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da convenzioni, accordi commerciali o altri rapporti che possano comprometterne l'indipendenza";

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato.

Art. 4-*quater*.

(Termine per la registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio)

1. Al titolo IX della parte II del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il capo I è aggiunto il seguente: "CAPO I-*bis* BANCHE E CREDITO Art. 120-*bis* (Registrazione dei dati relativi al comportamento debitorio) 1. I dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi di pagamento, intervenuta successivamente alla loro scadenza, sono registrati dai soggetti gestori di sistemi di informazioni creditizie entro trenta giorni dalla data in cui il debitore ha regolarizzato il pagamento"».

Art. 5

5.300

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

Art. 7

7.0.200
GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare condizioni effettive e non discriminatorie di accesso ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di equità sociale ed equipollenza.

2. Nelle ipotesi di concessione di beni e servizi a società aventi sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea, qualora lo Stato della società concessionaria non garantisca analoghe condizioni di accesso al mercato e partecipazione alle imprese italiane, lo Stato italiano richiede alla Commissione europea la valutazione dei presupposti per l'avvio di una procedura di infrazione.

3. L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9

9.200
IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2022», *con le seguenti:* «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

Art. 10

10.250
PARAGONE, MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

10.251
GARNERO SANTANCHÈ

Sopprimere l'articolo.

10.252
IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

Art. 11

11.200
DE CARLO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

Art. 13

13.0.200
GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.
(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere *a), a*-bis*), b),* o *d)* dell'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1º gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti».

Art. 16

16.200
ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi» *con le seguenti:* «e dei costi».

16.0.300

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, GIANNUZZI, MORRA, LA MURA, MORONESE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Tutela della concorrenza nel settore delle farmacie).

1. Ai fini della tutela della concorrenza, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. I titolari di cui al comma 1, non possono possedere più di una farmacia sul territorio nazionale, anche mediante società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".».

Art. 18

18.0.200

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, le parole: "Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "Di norma entro il 30 giugno e, comunque con cadenza minima triennale, l'AIFA".».

Art. 20

20.200
ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «Art.15», *comma 3, sostituire le parole:* «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» *con le seguenti:* «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

20.0.200
MANTERO, LA MURA, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*
(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-*bis*) preparati contenenti cannabidiolo (CBD);

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di

tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5/0.".

2. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (cannabis sativa L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento.».

3. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 21

21.200

ZAFFINI, GARNERO SANTANCHÈ

Al comma 1, capoverso «*7-bis*»*, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* l'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base delle modalità contenute alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente;».

Art. 23

23.200
GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

Al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso 1), lettera a), *sostituire le parole:* «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni altra documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, ad esclusione di quella documentazione che possa comportare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

b) *al capoverso 2), lettera* b), *sostituire le parole*: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» *con le seguenti:* «allegando eventuali planimetrie o altra documentazione tecnica che possa avvalorare l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, ad esclusione di quella documentazione contenente informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tali da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

Art. 24

24.200
GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge lº agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINEI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dal-

l'articolo 3, comma 4, lettera *c)*, del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro".».

Art. 25

25.0.200

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *l)*, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in modalità digitale"».

Art. 28

28.200

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

Al comma 1, dopo la lettera l) *aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli

enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie».

28.201

GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

Al comma 1, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l*-bis*)* parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese».

Art. 31

31.0.200

DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Libertà di praticare sconti)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e successive modificazioni, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».

Art. 33

33.300
GARNERO SANTANCHÈ

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*e nel caso in cui un fornitore di *software* utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso anche nell'utilizzo di infrastrutture *cloud*».

Art. 35

35.0.200
DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il Capo IX, *è inserito il seguente:*

«CAPO X
SERVIZI BANCARI

Art. 35-*bis*.
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sostituto con il seguente:

"Art. 117-*bis*. - *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) - 1*. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dei fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente."».